

# TRIBUNALE DI TERAMO

## Linee guida interpretative adottate

### dai giudici della Sezione Penale del Tribunale di Teramo

#### per i lavori di pubblica utilità.

Il progressivo aumento dei casi in cui l'imputato chiede l'accesso alla sanzione sostitutiva della pena, induce i giudici della sezione penale del Tribunale di Teramo a esplicitare il proprio pensiero di massima su alcuni profili la cui dubbia interpretazione potrebbe, fino ad ora, aver impedito l'adozione di un protocollo condiviso con altri operatori del settore.

Appartiene, infatti, al compito tipico della giurisdizione tracciare le linee ermeneutiche su cui vanno innestate prassi virtuose di comportamento che facilitino l'accesso all'istituto.

È ovvio che la riflessione di cui s'intende dare conto è aperta al contributo di tutti, nella convinzione che solo la dialettica costruttiva possa raffinare il pensiero e fissare linee capaci di resistere alle ipotesi confutative che il contraddittorio propone.

È anche ovvio che le linee interpretative che si indicano possono essere liberamente valutate dai giudici nelle sedi giurisdizionali.

Tuttavia, i giudici della sezione penale ritengono che, senza la esplicitazione del proprio pensiero di massima sui punti controversi, sia impossibile gestire in modo omogeneo la materia e offrire all'avvocatura parametri di riferimento su cui orientare le proprie scelte.

.....

Il riferimento normativo “base” è costituito dal Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 che detta le “*Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*”.

Il sistema è stato introdotto come sanzione principale tra quelle applicabili dal Giudice di Pace su richiesta dell'imputato.

La sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata estesa al di fuori del circuito del Giudice di Pace nei seguenti casi:

- Art. 186 comma 9 bis<sup>1</sup> e 187 comma 8 bis<sup>2</sup> Codice della Strada;
- Comma 5 bis dell'art. 73 DPR 309/90<sup>3</sup>;
- Art. 165 cp<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria raggugiando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta”.

<sup>2</sup> “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria raggugiando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta”.

<sup>3</sup> “Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte”.

<sup>4</sup> “La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente”.

L'istituto della messa alla prova introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 incide sullo stesso procedimento determinandone la sospensione. Non rientra, pertanto, nella specifica casistica che qui si vuole affrontare.

Considerazioni analoghe vanno fatte per l'ipotesi disciplinata dall'art. 224-bis C.d.S. che ha la natura di sanzione amministrativa accessoria e non è sostitutiva della pena principale.

.....

La possibilità di accedere a una sanzione sostitutiva si pone come norma di favore per l'imputato. Per tale ragione:

- L'imputato può accedere alla sanzione sostitutiva anche quando avrebbe diritto alla sospensione condizionale della pena<sup>5</sup>

Nei casi previsti dal Codice della Strada e dal DPR 309/90, può esservi un interesse dell'imputato a eseguire la pena prima dell'ordine di esecuzione o, addirittura, prima del passaggio in giudicato.

Non sfugge l'esistenza di un acceso dibattito sul diritto dell'imputato in ordine a tale possibilità. Basti pensare che è possibile rinvenire soluzioni opposte nei protocolli operativi redatti fra vari uffici giudiziari.

---

<sup>5</sup>Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE, SENTENZA 5 febbraio 2015 5409 Presidente Sirena – Relatore Serrao, n.5409 - Presidente Sirena – Relatore Serrao

*“La censura concernente l'omessa motivazione in merito alla domanda di sostituzione della pena con il lavoro socialmente utile avanzata in sede di gravame è, tuttavia, fondata.*

*Con riguardo alla questione se, una volta ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, l'eventuale sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità comporti per il condannato una rinuncia implicita al beneficio medesimo o se sia possibile mantenere tale beneficio nel caso di applicazione della pena sostitutiva, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso della incompatibilità tra il beneficio della sospensione condizionale della pena e il lavoro di pubblica utilità, evidenziando come di tale sanzione sostitutiva, introdotta dall'art.33 legge 29 luglio 2010, n.120, che ha modificato l'art.186 cod. strada introducendo il comma 9-bis, possono usufruire coloro che siano stati condannati per una delle ipotesi contravvenzionali previste dagli artt.186 e 187 cod. strada, senza necessità del consenso da parte dell'interessato attraverso un'esplicita richiesta di applicazione, essendo sufficiente la semplice non opposizione, e senza necessità che l'imputato indichi le modalità di esecuzione del trattamento sostitutivo (Sez.4, n.15563 del 15/03/2013, Mannetta, Rv.255524), spettando al giudice valutare, anche d'ufficio, l'opportunità di modulare la sanzione in relazione alle concrete esigenze di recupero sociale del condannato. Una volta ritenuta applicabile la sanzione sostitutiva, si deve ritenere che la richiesta in tal senso formulata comporti rinuncia implicita al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente già concessa, non potendosi pervenire all'applicazione di una sanzione sostitutiva a sua volta condizionalmente sospesa, né potendosi pregiudicare la possibilità per il condannato di usufruire di una modalità di esecuzione della pena diversa e più favorevole.*

*Non risulta, comunque, corretta la motivazione che trascuri il motivo di gravame tendente ad ottenere la sostituzione della pena condizionalmente sospesa in primo grado con il lavoro di pubblica utilità, dovendosi ritenere che la disposizione di cui all'art.186, comma 9-bis, cod. strada comporti effetti più favorevoli rispetto alla sospensione condizionale della pena, sia in termini di durata della pena sostitutiva, sia in termini di criteri di ragguglio, sia in termini di conseguenze finali (comportando il lavoro di pubblica utilità un dimezzamento della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida) (Sez.3, n.20726 del 7/11/2012, dep. 2013, Cinciripini, Rv.254996).*

*Conseguentemente, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio denunciato per avere omissa di prendere in esame l'istanza di applicazione della sanzione sostitutiva, con ciò violando la regola generale di cui all'art.2 cod. pen. e la norma speciale di cui all'art.186, comma 9-bis, cod. strada, che inibisce al condannato di fruire della sanzione sostitutiva in esame esclusivamente in presenza di due determinate condizioni ostative, ossia la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art.186, comma 2-bis, cod. strada e la precedente fruizione di analoga sanzione sostitutiva”.*

Con le finalità, la disponibilità e i limiti enunciati in premessa, i giudici della sezione penale del Tribunale precisano che ritengono che l'esecuzione anticipata della sanzione sostitutiva:

- sia un diritto dell'imputato<sup>6</sup>;
- non sia necessario prevederla espressamente nella sentenza o nel decreto penale<sup>7</sup>;
- il giudice può motivatamente escluderla<sup>8</sup>.

In ragione di tale orientamento, la cancelleria del dibattimento penale e quella dell'ufficio GIP trasmetteranno all'UEPE copia della sentenza o del decreto penale, dopo il suo deposito e a prescindere dal passaggio in giudicato.

Potrebbe sembrare pleonastico, ma la concretezza dei fatti impone di precisare quanto segue:

- l'esecuzione anticipata della sanzione sostitutiva è un diritto dell'imputato e non un obbligo.

L'esecuzione anticipata, quindi, non può essere attivata coattivamente né dal Giudice, né dal PM, né dall'UEPE, né dalla Polizia Giudiziaria.

L'imputato, infatti, potrebbe temere una esecuzione vana della misura sostitutiva soggetta a impugnazione della Procura della Repubblica o dalla Procura Generale. Soprattutto potrebbe ambire a una soluzione più favorevole e esercitare i mezzi d'impugnazione che l'ordinamento gli riconosce.

Non sfugge che una pronuncia del 2009 (Cass. 10 dic. 2009 n. 6314/10) aveva enunciato una sorta di obbligo di collaborazione da parte dell'imputato.

Invero, la giurisprudenza del 2009 pare superata da altra più recente<sup>9</sup>.

D'altra parte, la stessa giurisprudenza del 2009 non aveva prospettato un obbligo dell'imputato a porre spontaneamente in esecuzione la pena, ma solo un suo onere di attivazione per individuare l'ente ove scontare la sanzione sostitutiva.

---

<sup>6</sup> Militano, fra gli altri argomenti, in favore di tale tesi un dato sistematico sulla natura deflattiva della sanzione e uno testuale che seppur incidentalmente, evidenzia come sull'applicazione della sanzione sostitutiva possa incidere sia il giudice della cognizione che quello dell'esecuzione ("su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca"). Per chi voglia documentarsi sulla tesi opposta si richiama GUP Genova 14 aprile 2011.

<sup>7</sup> Se è l'anticipazione prevista per legge, non è, evidentemente, il giudice che autorizza l'esecuzione anticipata.

<sup>8</sup> La concretezza del caso specifico può indurre il giudice a un motivato diniego della possibilità di anticipare l'esecuzione della sanzione sostitutiva.

<sup>9</sup> Sez. 4, Sentenza n. 32463 del 13/08/2012 (Ud. 12/07/2012 n. 1182) Rv. 253233

Senonché, con una frequenza ben maggiore di quanto si pensi<sup>10</sup>, accade che l'imputato non si attivi per dare anticipata esecuzione alla pena sostitutiva, nemmeno dopo il passaggio in giudicato.

Il tema diviene, a questo punto, quello della individuazione dell'atto formale che trasformi il diritto dell'imputato a eseguire anticipatamente la sanzione sostitutiva in un obbligo che non può più dilazionare.

Si tratta d'individuare l'atto che abbia l'effetto, per usare una gergalità civilistica, di una sorta di messa in mora, all'esito della quale, in caso di mancato adempimento, sia lecito *con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, disporre la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca.*

I giudici della Sezione Penale del Tribunale di Teramo individuano nell'ordine di esecuzione<sup>11</sup> l'atto formale che determina tale effetto.

Appare doveroso, anche sotto il profilo di una interpretazione costituzionalmente orientata (cfr. anche G.E. Rovereto 29 settembre 2011<sup>12</sup>), il coerente rispetto dell'art.

---

<sup>10</sup> Nella realtà dei fatti il vero vantaggio del condannato a anticipare la pena consiste nella liberazione del mezzo sequestrato (potrà comunque usufruire degli altri vantaggi anche in un secondo momento). Tale vantaggio non esiste quando il mezzo non è sottoposto a sequestro (es. quando appartiene a un terzo) e, comunque, è affidato in custodia all'imputato con facoltà d'uso. Si aggiungano a queste ipotesi quelle dell'imputato, comunque, indifferente o distratto rispetto alle nuove opportunità offerte dalla nuova normativa.

<sup>11</sup> GIP Tribunale Chiavari 6 luglio 2011: *"Ciò che invece è possibile perché non contrasta né col diritto di difesa, né con la presunzione d'innocenza, è che il condannato in primo grado presti il proprio consenso ad iniziare sin da subito l'esecuzione del lavoro di p.u. in modo da rispondere al proprio interesse ad ottenere prima possibile gli effetti premiali connessi al positivo svolgimento del lavoro di p.u. Si tratta di una semplice possibilità in più, non di un obbligo. Ciò comporta che spetta al condannato decidere, in assoluta libertà e senza che questa scelta possa comportare per lui un qualsiasi pregiudizio processuale, se dare immediata esecuzione al lavoro di p.u. oppure se esperire prima tutti i possibili gradi di giudizio. In questo ultimo caso, una volta passata in giudicato la condanna, l'esecuzione forzata non può che avvenire nelle forme ordinarie, ossia attraverso l'ordine di esecuzione del PM emesso a norma dell'art. 43 comma 2 d.lvo n. 274 del 2000, non potendovi provvedere il giudice al quale nessuna norma espressa attribuisce il relativo potere"*.

<sup>12</sup> G.E. Rovereto 29 settembre 2011 "..., visto il procedimento d'esecuzione promosso dal PM inteso ad ottenere la modifica del dispositivo della sentenza del 07.04.2011, irrevocabile il 04.05.2011 a carico di ... di applicazione su richiesta delle parti della pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto e di € 1.000,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2 lett. b cod. str.), sostituita con 44 giorni di lavoro di pubblica utilità, nella parte in cui "rimanda l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ad un ordine del P.M." in modo da indicare "direttamente al condannato le modalità ed i tempi del concreto svolgimento del lavoro di pubblica utilità trasmettendo altresì il dispositivo all'ente convenzionato ed all'autorità delegata al controllo". ....

"Ritenuto che a scioglimento della riserva il procedimento di esecuzione deve essere deciso nei termini che seguono.

L'istanza muove da due presupposti: a) che il riferimento all'ordine di esecuzione contenuto nel dispositivo precluda l'inizio del lavoro di p.u. prima del passaggio in giudicato della condanna; b) che i commi 8-bis e 9-bis rispettivamente degli artt. 186 e 187 cod. str. configurino una disciplina derogatoria ed autosufficiente alla disciplina comune inerente all'esecuzione delle sentenze di condanna tale da escludere qualsiasi competenza del PM che non dovrebbe in alcun caso emettere l'ordine di esecuzione.

Entrambi i presupposti si fondano sul rilievo, in tutto condivisibile, che il lavoro di p.u. possa essere svolto anche prima del passaggio in giudicato della condanna, come reso manifesto dalla competenza per la revoca della sostituzione in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di p.u. del "giudice che procede" ovvero del "giudice dell'esecuzione". E' evidente, infatti, che la prima alternativa presuppone, al contrario della seconda, che la sentenza non sia ancora passata in giudicato.

Ma in realtà il riferimento in sentenza all'ordine di esecuzione del PM non preclude affatto l'inizio del lavoro di p.u. prima del passaggio in giudicato della condanna, come dimostrato dal fatto che in concreto il condannato ha già iniziato e quasi ultimato lo svolgimento del lavoro di p.u. (dei 4 identici procedimenti di esecuzione promossi solo in 2 casi il lavoro di p.u. non è ancora iniziato, mentre nel proc. n. 48/2001 non è solo è iniziato ma già finito con esito positivo).

Ancora meno condivisibile è il secondo presupposto perché si deve escludere che la normativa speciale detti una disciplina derogatoria capace di escludere la normale competenza del PM nella fase esecutiva. Infatti la previsione dei commi 9-bis e 8-bis rispettivamente degli artt. 186 e 187 cod. str. secondo la quale il giudice può sostituire le pene classiche di arresto ed ammenda col "lavoro di p.u. di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste (...)" non può che

## 43 D.Lgs 274/2000 nell'ambito delle garanzie, delle forme e dei contenuti di cui al Titolo II del Libro X del Codice di Procedura Penale.

significare rinvio al citato decreto legislativo per tutto quanto non espressamente diversamente previsto e salve incompatibilità implicite. Ora, come è noto, il suddetto decreto legislativo prevede già, agli artt. 43 e 44, una disciplina speciale organicamente derogatoria rispetto alla disciplina generale del codice di procedura penale in materia di esecuzione (artt. 655 ss. c.p.p.), in considerazione delle peculiarità di contenuti delle nuove pene previste (non solo lavoro di p.u. ma anche permanenza domiciliare). Detta disciplina si articola secondo i seguenti passaggi fondamentali: a) la cancelleria del giudice che ha pronunciato la condanna la trasmette per estratto al PM una volta divenuta irrevocabile; b) il PM emette l'ordine di esecuzione e lo trasmette unitamente all'estratto della condanna agli uffici di PG deputati al controllo della pena; c) l'organo di polizia consegna copia dell'ordine di esecuzione del PM al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni ivi contenute, dando inizio all'esecuzione.

Questa disciplina in materia di esecuzione del lavoro di p.u. previsto in materia di competenza penale del giudice di pace deve ritenersi richiamata dagli artt. 186 e 187 cod. str., nella loro nuova formulazione, laddove chiariscono che la nuova pena sostitutiva consiste nel lavoro di p.u. "di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste", senza prevedere alcuna deroga in tema di esecuzione. In particolare non può ritenersi espressa deroga, come pretende il PM, la previsione secondo la quale sia il giudice nella condanna a incaricare l'ufficio locale di esecuzione penale di verificare lo svolgimento del lavoro di p.u., perché diverso è l'oggetto: una cosa sono gli atti dell'autorità giudiziaria coi quali viene attivata l'esecuzione forzata della pena irrogata altra e diversa sono i controlli dell'effettivo svolgimento della pena. Di ciò si ha chiara conferma dallo stesso d.lvo n. 274 e 2000 che disciplina le due materie con norme di diversa collocazione sistematica: gli artt. 43 e 44 inseriti nel capo VII (Disposizioni sull'esecuzione) del titolo I (Procedimento davanti al giudice di pace) per l'esecuzione; l'art. 59 nel titolo II (Sanzioni applicabili dal giudice di pace), per il controllo sull'osservanza delle nuove pene previste.

In realtà deve essere chiarito come la disputa col locale ufficio di Procura non è di puro diritto ma coinvolge la pratica attuazione della novella attuata con legge n. 120 del 2010. In particolare il PM ritiene che il giudice debba imporre l'esecuzione del lavoro di p.u. prima ancora del passaggio in giudicato della condanna attraverso la fissazione di un termine di inizio immediato, sotto la minaccia della revoca della sostituzione in caso di inosservanza, in modo da scongiurare qualsiasi sua competenza sull'esecuzione della nuova pena sostitutiva, perché se il condannato ha adempiuto il termine si dovrà attendere il positivo svolgimento o meno del lavoro di p.u. mentre se non vi ha ottemperato si avrà la revoca della sostituzione da parte del giudice che procede, prima ancora del passaggio in giudicato della sentenza ed allora la successiva esecuzione atterrà alle pene dell'arresto e dell'ammenda e non più del lavoro di p.u. Che questa sia l'interpretazione ultima alla quale il PM mira è reso manifesto dal documento dd. 21.05.2011, inviato al Presidente del Tribunale ed ai singoli giudici del Tribunale, col quale si dichiarava espressamente la mancanza di qualsiasi propria competenza in materia di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di p.u., invitando di non trasmettere più le condanne irrevocabili per l'esecuzione.

Senonché la soluzione prospettata si scontra, anzitutto, con la lettera della legge, che nel prevedere la competenza alternativa del giudice che procede o del giudice dell'esecuzione per la revoca della sostituzione prefigura l'alternativa che il lavoro di p.u. si svolga prima o dopo il passaggio in giudicato della condanna, mentre l'interpretazione del PM vorrebbe che sia sempre e solo il giudice che procede a provvedere.

Ma si scontra soprattutto coi principi costituzionali e le garanzie di difesa fondamentali. Infatti la presunzione di innocenza che la nostra Costituzione impone sino alla condanna definitiva (art. 27, comma 2) preclude la possibilità di esecuzione forzata di una pena anche sostitutiva nei confronti di un condannato in primo grado prima del passaggio in giudicato della condanna. Non è pertanto possibile imporre al condannato in primo grado di iniziare il lavoro di p.u. prima del passaggio in giudicato della condanna che lo prevede, sotto la minaccia della revoca della sostituzione. Se si procedesse in questo senso ed il condannato fosse costretto ad iniziare l'esecuzione della pena sostitutiva prima del passaggio in giudicato, si violerebbe in modo irreversibile il suo diritto di difesa, con gravi complicazioni nel caso riesca ad ottenere l'assoluzione nei successivi gradi di giudizio, magari dopo aver già scontato l'intera pena sostitutiva.

Ciò che invece è possibile, perché non contrasta né col diritto di difesa né con la presunzione di innocenza, è che il condannato in primo grado preli il proprio consenso ad iniziare sin da subito l'esecuzione del lavoro di p.u. in modo da rispondere al proprio interesse ad ottenere prima possibile gli effetti premiali connessi al positivo svolgimento del lavoro di p.u. Si tratta cioè di una semplice possibilità in più, non di un obbligo. Ciò comporta che spetta al condannato decidere, in assoluta libertà e senza che questa scelta possa comportare per lui un qualsiasi pregiudizio processuale, se dare immediata attuazione al lavoro di p.u. oppure se esperire prima tutti i possibili gradi di giudizio. In quest'ultimo caso, una volta passata in giudicato la condanna, l'esecuzione forzata non può che avvenire nelle forme ordinarie ossia attraverso l'ordine di esecuzione del PM emesso a norma dell'art. 43, comma 2 d.lv n. 274 del 2000, non potendovi provvedere il giudice al quale nessuna norma espressa attribuisce il relativo potere.

La tesi del PM è stata oggetto di un incontro tra i magistrati interessati del Tribunale e lo stesso Procuratore della Repubblica, al fine di individuare la migliore prassi di attuazione delle nuove disposizioni, all'esito del quale il Presidente del Tribunale, in parziale accoglimento delle richieste del PM, ha dato disposizioni alle cancellerie di non inviare l'estratto delle sentenze irrevocabili qualora pervenga prima del passaggio in giudicato la comunicazione dell'inizio dello svolgimento del lavoro di p.u., su base volontaria da parte del condannato (cfr. ordine di servizio dd. 29.06.2001 prot. 487/2011). In tal caso, infatti, l'ordine di esecuzione del PM non avrebbe più alcuna utile funzione da svolgere, perché l'inizio dell'esecuzione è già spontaneamente avvenuto e, pertanto, la prassi più efficiente e meno dispendiosa è quella di attendere onde procedere alla dichiarazione di estinzione del reato ovvero alla revoca della sostituzione in caso di svolgimento positivo o meno del lavoro di p.u. Nel contempo si è deciso di modificare i dispositivi di condanna per rendere palese ai condannati e ai difensori della possibilità di iniziare, su base volontaria, il lavoro di p.u. ancor prima del passaggio in giudicato della condanna, determinando un rilevante aumento dei casi in cui l'inizio dello svolgimento del lavoro di p.u. precede il passaggio in giudicato della sentenza. Deve però essere chiaro che se questa opportunità non è colta dalla difesa, la cancelleria dovrà necessariamente inviare la sentenza irrevocabile al PM affinché questi emetta l'ordine di esecuzione ed apra un relativo fascicolo dell'esecuzione, come se si trattasse di una condanna del giudice di pace alla pena (principale) del lavoro di p.u. Questa è la concessione massima che si può concedere alle tesi del PM perché instaura un'ammissibile prassi *praeter legem* e non *contra legem*. ...."-

Infatti, solo la notifica dell'ordine di esecuzione consente all'imputato di conoscere il passaggio in giudicato della sentenza e di verificare della legittimità del titolo con cui viene posta in esecuzione la condanna nella forma della sanzione.

Per tali ragioni i giudici della Sezione Penale del Tribunale di Teramo ritengono che:

- l'obbligo dell'imputato ad adempiere la misura sostitutiva insorge dopo la notifica dell'ordine di esecuzione.

Per completezza di trattazione, occorre aggiungere che alcuni protocolli (es. Protocollo redatto dagli uffici giudiziari di Treviso) prevedono che, dopo il passaggio in giudicato, l'Ordine di Esecuzione emesso dal PM sia trasmesso all'UEPE che lo consegna al condannato assieme al provvedimento del giudice, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni.

Ovviamente, tale modalità operativa presuppone l'esistenza di un ordine di esecuzione, laddove, la mera comunicazione del Tribunale all'UEPE non può considerarsi il surrogato di una sorta di ordine di esecuzione provvisoria che, d'altra parte, sarebbe contrario allo stesso contenuto della norma (*"il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ... di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica"* e non di *"... dare esecuzione ..."*).

La comunicazione della cancelleria del Tribunale all'UEPE ha la funzione di attivare la competenza dell'organo preposto al controllo sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ma non determina l'esecuzione della pena (è appena il caso di ricordare che l'UEPE è un organo di controllo e non di esecuzione).

L'imputato, comunicando all'UEPE la data dell'effettivo inizio del lavoro di p.u., evita al giudice richieste ulteriori rispetto alla relazione di cui all'art. 6 DPR 26 marzo 2001 e snellisce i tempi del giudizio conclusivo sullo *svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità*.

Senonché, come già visto (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32463 del 13/08/2012) compete al Tribunale l'onere di reperire gli enti convenzionati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

- L'elenco degli enti convenzionati col Tribunale è pubblicato sul sito del Tribunale di Teramo (Percorso: [www.tribunale.teramo.it](http://www.tribunale.teramo.it) – Moduli – Area Penale – Elenco Enti Convenzionati).
- Allo stato sono convenzionati 41 enti per complessivi 198 posti disponibili.

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia più convenzionato e nell'ipotesi in cui la Sentenza o il Decreto Penale non contengano

indicazioni sufficientemente dettagliate per l'esecuzione della pena sostitutiva, il Pubblico Ministero che deve eseguire la pena o l'interessato o il difensore formulano le proprie richieste al giudice.

La decisione su tale richiesta, è assegnata secondo le attuali tabelle di organizzazione dell'ufficio.

- Le istanze durante l'esecuzione delle misure sostitutive sono decise dal giudice dell'esecuzione se il provvedimento è passato in giudicato. Altrimenti, viene perpetuata la competenza del giudice della cognizione che ha emesso il provvedimento.

#### RIEPILOGANDO:

- L'imputato può accedere alla sanzione sostitutiva anche quando avrebbe diritto alla sospensione condizionale della pena;
- L'esecuzione anticipata della sanzione sostitutiva è un diritto dell'imputato;
- non è necessario prevederla espressamente nella sentenza o nel decreto penale;
- il giudice può motivatamente escluderla;
- l'esecuzione anticipata della sanzione sostitutiva non è obbligatoria;
- l'obbligo dell'imputato ad adempiere la misura sostitutiva insorge dopo la notifica dell'ordine di esecuzione;
- L'elenco degli enti convenzionati col Tribunale è pubblicato sul sito del Tribunale di Teramo (Percorso: [www.tribunaleteramo.it](http://www.tribunaleteramo.it) – Moduli – Area Penale – Elenco Enti Convenzionati);
- Allo stato sono convenzionati 41 enti per complessivi 198 posti disponibili;
- Le istanze durante l'esecuzione delle misure sostitutive sono decise dal giudice dell'esecuzione se il provvedimento è passato in giudicato. Altrimenti, viene perpetuata la competenza del giudice della cognizione che ha emesso il provvedimento.

.....

È del tutto evidente che molte altre circostanze (es.: formulari omogenei per le istanze, tempi per l'esecuzione della sanzione dopo la notifica dell'ordine di esecuzione, etc.) debbono necessariamente essere decise in modo condiviso e, possibilmente recepite in protocolli operativi che partano dalle linee interpretative della normativa in oggetto.

In tal senso il Presidente del Tribunale rinnoverà la richiesta di un incontro per la redazione dei protocolli già inoltrata alla Procura della Repubblica e all'UEPE il 10 febbraio 2015.



.....

Considerazioni adottate all'unanimità dai giudici della Sezione Penale del Tribunale di Teramo nella riunione del 13 maggio 2015.

Il Presidente del Tribunale  
Giovanni Spinosi

